

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO DI CALCARA - STAGIONI 2021/22- 2022/23 E 2023/24 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LE STAGIONI 2024/25 - 2025/26 E 2026/27

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del Teatro di Calcara - sito a Valsamoggia nella municipalità di Crespellano- secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.

La concessione prevede la programmazione e la gestione artistica ed organizzativa delle attività culturali, formativo/ricreative e di spettacolo, nonché il coordinamento degli eventi previsti all'interno del progetto presentato in sede di gara.

In particolare il Gestore si impegna a:

1) garantire l'attuazione di un Progetto culturale complessivo - comprendente:

-la **realizzazione delle stagioni teatrali 2021/22- 2022/23 e 2023/24** presso il Teatro di Calcara, garantendo per ogni stagione un minimo di 11 spettacoli di prosa (oltre ad eventuali repliche), ed articolati lungo uno spazio temporale indicativamente previsto tra ottobre ed aprile; il gestore potrà inserire sia spettacoli di altre compagnie, sia proprie produzioni

- **un cartellone di teatro per bambini/famiglie** composto da almeno 5 spettacoli (oltre ad eventuali repliche) da realizzarsi presso il Teatro di Calcara e/o in altri spazi di proprietà comunale (quali ad esempio il Teatro di Savigno, la Sala Sognoveglio di Monteveglio, ecc..), individuati in accordo con l'Amministrazione Comunale e dalla stessa messe a disposizione gratuitamente per tale finalità.

- **la realizzazione di attività educative/culturali/formative in ambito teatrale**, rivolte a bambini, ragazzi, giovani e adulti sempre presso la sede del teatro e/o altri spazi a disposizione, tra cui: laboratori teatrali pomeridiani e serali per bambini, ragazzi e adulti, attività/laboratori/workshop estivi per bambini, ragazzi e adulti;

- **un cartellone di matinée per le scuole e proposte laboratoriali sempre rivolte alle scuole** e differenziate per le diverse fasce di età, i cui oneri saranno quantificati separatamente sulla base di quanto effettivamente richiesto dalle scuole e realizzato.

2) collaborare con le associazioni del territorio e l'amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi in occasione delle celebrazioni delle ricorrenze istituzionali, i cui oneri saranno quantificati separatamente sulla base di quanto effettivamente realizzato.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL TEATRO DI CALCARA

Il Teatro, situato in edificio ad uso promiscuo, è composto da:

- una sala teatrale ubicata al piano 1[^] con ascensore, con capienza massima di n. 99 posti in platea (capienza originaria prima delle limitazioni da COVID -19) e dotata di:

n.1 palcoscenico max m. 7,50 x 5,50 - h. m. 0,60 da terra - h totale m. 4, graticcia costituita da trave portante di boccascena in alluminio + 5 tralicci, americana, sipario in velluto, arlecchino in velluto, 3 arie - 6 quinte e fondale in panno oscurante, impianto luci di base, mixer luci, impianto audio di base

- n. 1 camerino artisti, n. 1 bagno artisti, servizi igienici per il pubblico

- parcheggio esterno

ART. 3 ONERI A CARICO DEL GESTORE

La gestione dovrà essere garantita in osservanza di quanto previsto:

-dalla normativa specifica in materia di attività teatrali e culturali in genere;

-dal presente Capitolato Speciale ;

-dai vigenti regolamenti del Comune di Valsamoggia;

-dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 125 del 27/09/2016 (allegato b);

-dal Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 126 del 27/09/2016 (allegato c);

-da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente concessione, ed in particolare il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

-dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili

Le attività inerenti i servizi oggetto di concessione dovranno essere svolte dall'aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nei corrispondenti articoli.

Sono poste a carico del concessionario le seguenti obbligazioni:

> Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione ed organizzazione delle attività e dei servizi sotto il profilo giuridico, educativo/culturale/formativo, economico, igienico sanitario, relativamente alle competenze e funzioni oggetto del presente capitolato;

> Assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto di concessione, nonché ogni attività o fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari all'avvio , prima dell'inizio di ogni stagione;

- > Farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, rispettando le condizioni normative e retributive derivanti dai contratti di lavoro applicati;
- > Attenersi in quanto datore di lavoro alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81/2008;
- > Con particolare riferimento alla situazione pandemica in atto:
 - rispettare il distanziamento sociale, adottare i protocolli e mettere in atto le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19, nonché rispettare tutte le Linee guida per tempo vigenti, relative alle attività oggetto di concessione;
 - assicurare adeguati DPI al personale impiegato;
- > Garantire tutti i servizi per i periodi e secondo le condizioni indicate nel presente capitolato;
- > Garantire in via continuativa un punto di informazione/prenotazione a disposizione del pubblico, con una presenza fisica in sede di almeno 4 giorni a settimana oltre a riferimenti telefonici o mail dedicate;
- > Mantenere con cura le attrezzature e gli arredi affidati;
- > Nominare un Responsabile referente con il compito di mantenere i rapporti con il Comune, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere per qualunque motivo ;
- > Somministrare annualmente agli utenti che fruiscono di attività continuative un questionario concordato con l'Amministrazione comunale in merito alla soddisfazione del servizio offerto;
- > Predisporre una relazione sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti.

Sono inoltre a carico del Gestore:

Organizzazione, programmazione e logistica generale relativa alle stagioni teatrali **2021/22- 2022/23 e 2023/24** e a tutte le altre attività previste da progetto;

Ideazione, progettazione e stampa del materiale pubblicitario e divulgativo inerente la stagione teatrale e le altre attività;

Gestione della comunicazione attraverso ufficio stampa, newsletter, utilizzo social network, sito istituzionale del Comune, materiale informativo;

Cura dei rapporti con gli sponsor e con gli inserzionisti pubblicitari;

Gestione contabile e amministrativa dei rapporti con le compagnie (stipula dei contratti relativi ai programmi di attività incluso il far fronte agli oneri da essi fissati, versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti);

Personale tecnico specializzato per la gestione dell'impianto audio e luci (service);

Spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi e agli aiuti di palcoscenico nei casi in cui vengano richiesti dalle Compagnie ospiti;

Spese relative agli impianti fonici ed illuminotecnici e quant'altro necessario per l'allestimento degli spettacoli che non appartenga alla dotazione di base del teatro;

Gestione del servizio di biglietteria, fornendo il necessario personale (il gestore è intestatario dei borderò, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute);

Responsabilità della sicurezza relativamente alla gestione delle iniziative in carico al Gestore che interessano i locali oggetto della presente convenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m;

Servizio di custodia e di supporto tecnico in caso di iniziative promosse e organizzate dal Comune o dallo stesso autorizzate all'interno dei locali oggetto della presente concessione, che vengono così disciplinati:

-le date di programmazione vengono concordate tra Amministrazione Comunale e Gestore sulla base del calendario stilato a inizio stagione;

-per le giornate di programmazione il Gestore garantisce il servizio gratuito di custodia;

-qualora necessario, il servizio di supporto tecnico verrà effettuato da un tecnico indicato dal Gestore, il quale si assume la responsabilità del corretto utilizzo dell'impianto audio e luci in dotazione e il cui compenso, corrisposto direttamente, sarà a carico del soggetto organizzatore dell'evento.

-a protezione e garanzia del corretto uso delle attrezzature, resta a carico di una valutazione congiunta tra Amministrazione e Gestore se sia o meno necessario il suddetto supporto tecnico.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Gestore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Gestore stesso e i propri collaboratori.

ART. 4 PERSONALE IMPIEGATO

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto di concessione dovrà essere in possesso, oltre che delle competenze tecniche e professionali e dei titoli eventualmente previsti dalla normativa, anche di idoneità all'espletamento delle mansioni, morale e professionale.

Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio delle attività, nominativo e relativo curriculum del personale che verrà prioritariamente impiegato nelle attività oggetto di concessione.

Il concessionario si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

Il Comune si riserva di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.

ART. 5 SPAZI A DISPOSIZIONE

a) Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto e la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Gestore per il periodo oggetto di concessione:

la sala teatro sita in Calcara in via Giuseppe Garibaldi n.56 ed suoi spazi accessori (camerini, bagni, etc.), compresi gli arredi e le attrezzature permanenti ivi presenti;
- locale da adibire ad ufficio a piano terra;
- locale da adibire ad attività di laboratorio, al piano secondo, che necessita di sistemazione a cura del gestore (riordino e sgombero, imbiancatura, piccoli ripristini, sistemazione battiscopa, ecc...)
- adiacente sala ubicata al piano primo in via Garibaldi n. 54 (nei limiti delle disponibilità - attualmente è in essere un contratto di locazione passiva tra il Comune di Valsamoggia e un soggetto privato, proprietario dell'immobile, fino al 9.05.2022)

I locali e le attrezzature come sopra descritti, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei locali oggetto della concessione senza il preventivo consenso scritto del Comune.

b) Per favorire la diffusione delle attività sul territorio di Valsamoggia e garantire al contempo un corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in relazione al numero dei partecipanti alle attività formative/ricreative, oltre che per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza rispettando gli obblighi di distanziamento e le linee guida vigenti in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19, il Comune si impegna a mettere inoltre a disposizione, in giornate e orari liberi da attività istituzionali e previo accordo sul calendario di utilizzo, anche i seguenti spazi:
Teatro Frabboni di Savigno
Sala Sognoveglio di Monteveglio
Sala Polivalente di Castello di Serravalle
eventuali ulteriori spazi individuati al bisogno

ART. 6 USO DEGLI SPAZI DA PARTE DEL GESTORE

L'Amministrazione mette a disposizione del Gestore gli spazi di cui ai precedenti articoli esclusivamente per le finalità culturali e sociali che entrambi perseguono e che sono oggetto della concessione. L'uso degli spazi non potrà avvenire per scopo diverso da quello per cui è disposto, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il Gestore dovrà occuparsi della cura, custodia e pulizia dei locali assegnati, nonché utilizzare e fare utilizzare la sala teatro e gli altri spazi in modo corretto. Il Gestore dovrà osservare tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli spazi in oggetto e con tutte le attività dedotte in convenzione.

Nell'utilizzo degli spazi è fatto obbligo al Gestore di rispettare il distanziamento sociale e le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19, nonché il rispetto di tutte le Linee guida per tempo vigenti, relative alle attività oggetto del presente capitolato

Durante il periodo oggetto di concessione il Gestore detiene l'uso prioritario del Teatro di Calcara e potrà effettuare, previa informazione al Comune, attività teatrali anche inizialmente non previste nel programma di cui al precedente art. 1 e svolgere prove teatrali, assumendone ogni onere.

E' data facoltà al Gestore di utilizzare tali spazi per proprie produzioni, sia in fase di ideazione che di realizzazione, prove e spettacoli compresi.

Prima dell'avvio della stagione 2021/2022 il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione il calendario delle attività programmate, fermo restando che lo stesso potrà essere aggiornato anche in corso di stagione. Delle modifiche dovrà essere data tempestiva comunicazione.

L'Amministrazione si riserva, compatibilmente con la programmazione del teatro e del Gestore, di poter richiedere l'uso del Teatro di Calcara per sé o per altri enti/associazioni del territorio che ne facciano richiesta, previo adeguato preavviso e compatibilmente con le misure igienico sanitarie previste in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19.

Il concessionario potrà concedere il Teatro a titolo oneroso a terzi che ne facciano richiesta, per iniziative artistiche/culturali compatibili con la destinazione d'uso e per singole giornate, secondo modalità e tariffe precedentemente concordate con l'Amministrazione Comunale, che saranno trattenute dallo stesso Gestore a copertura delle spese sostenute.

ART. 7 PREZZI AL PUBBLICO

Per la fruizione degli spettacoli, il Gestore è tenuto ad applicare i prezzi al pubblico indicati all'interno del progetto presentato, che dovranno prevedere prezzi interi e prezzi ridotti, oltre a formule di abbonamento e/o particolari riduzioni/convenzioni.

Nel Piano Economico Finanziario (allegato a) sono indicati i prezzi interi dei biglietti applicati per la stagione teatrale 2020/2021 che costituiscono un riferimento indicativo per i prezzi da applicare per le prossime stagioni, oggetto di concessione.

Per eventuali altri spettacoli o iniziative organizzati congiuntamente tra Amministrazione e Gestore le modalità di contribuzione del pubblico saranno di volta in volta concordate preventivamente tra le parti. Il Gestore è invece libero di stabilire autonomamente i prezzi al pubblico, previa informazione al Comune, per eventuali altre iniziative organizzate autonomamente all'interno degli spazi concessi in uso per le finalità di cui alla presente convenzione. Il Gestore si impegna a rendere visibili al pubblico le tariffe sopra specificate.

ART. 8 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune :

a) Messa a disposizione dei locali di cui agli artt. 2 e 4;

- b) Messa a disposizione degli arredi e attrezzature elettriche e foniche già in dotazione alla sala teatrale;
- c) Messa a disposizione degli arredi e attrezzature già in dotazione agli spazi di cui all'art. 5;
- d) Spese relative alle utenze degli spazi suddetti (escluse quelle telefoniche), trattandosi di edifici ad uso promiscuo;
- e) Manutenzione dei locali e delle attrezzature di proprietà comunale;
- f) Adeguamento dei locali suddetti alle normative vigenti in tema di sicurezza e agibilità;
- g) Responsabilità della sicurezza relativamente alla struttura oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sulla professionalità del personale impiegato, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie dei servizi, ed ogni altra verifica ritenga effettuare, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso.

In concessionario deve in ogni caso dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente al Servizio competente, il quale potrà anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici. Tra le attività facenti capo al controllo di qualità andranno previste:

1. formazione professionale per il personale addetto nell'arco del triennio;
2. piano annuale per l'auto valutazione specificando gli strumenti ed indicatori scelti;
3. piano per la rilevazione della percezione della soddisfazione dell'utenza, sulla qualità del servizio operato (gli strumenti dovranno essere comunque concordati con l'Amministrazione comunale interessata);
4. incontri con il referente dell'Amministrazione comunale per analisi dei dati, soluzioni di criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive, presentazione di soluzioni innovative.

ART. 10 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Al termine delle attività, il Gestore si impegna a presentare all'Amministrazione:

- una relazione di verifica quali - quantitativa delle attività svolte, con l'indicazione degli elementi che hanno influito in positivo e in negativo sull'andamento delle stesse;
- un prospetto riepilogativo delle presenze di pubblico a ciascuno spettacolo ed un prospetto riepilogativo delle presenze ai corsi e alle diverse attività svolte;
- un prospetto riepilogativo delle giornate di apertura del teatro;
- il bilancio consuntivo, con indicazione delle singole voci di entrata (contributi, sponsorizzazioni,ecc...) e di uscita (compensi artisti, spese tecniche, SIAE, ecc...).

ART. 11 PREZZO DELLA CONCESSIONE

Per le attività oggetto di concessione, così come meglio specificate all'art. 1 il Comune assicurerà al concessionario un importo a base di gara, corrispondente al canone concessorio, ammontante a complessivi € 88.500,00 oltre € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA se e in quanto dovuta per l'intero triennio.

Detto prezzo è necessario per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come da piano economico finanziario di massima allegato alla documentazione di gara (allegato a)

Il piano economico finanziario è stato redatto prevedendo in via prudenziale il perdurare dell'emergenza sanitaria per Covid - 19 (con relativi adempimenti e limitazioni) fino al termine della stagione 2021/22, quindi tenendo conto, per tale stagione, delle maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei protocolli di sicurezza.

A tal fine nel piano economico finanziario per il primo anno è previsto un ulteriore importo che il Comune potrà riconoscere per maggiori spese/minori entrate causa COVID-19 stimato in via preventiva in € 10.500,00 al netto di IVA.

Per le stagioni 2022/23 e 2023/24, così come per le tre stagioni di eventuale rinnovo, il piano economico non tiene conto di tale stato emergenziale, ipotizzando un rientro alla normalità.

Qualora lo stato emergenziale dovesse invece protrarsi, il Comune si impegna in caso di necessità a riconoscere al Gestore un importo aggiuntivo a fronte delle maggiori spese/ minori entrate imputabili a tale situazione, opportunamente quantificate e documentate dal soggetto Gestore.

Tali importi aggiuntivi costituiranno varianti in corso d'opera ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, applicabile alla presente concessione ai sensi dall'art. 164 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo annuale sarà erogato dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il codice CIG della presente concessione, alle seguenti scadenze:

prima tranche pari al 40% entro il 31 gennaio

seconda tranche pari al 50% entro il 31 maggio

saldo a consuntivo, previa presentazione da parte del Gestore della rendicontazione delle attività svolte, di cui al precedente art. 10

La controprestazione a favore del gestore/concessionario consiste nel diritto di:

- gestire il servizio alle condizioni di cui alla presente concessione;
- riscuotere direttamente le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli previsti all'interno delle rassegne annuali e per altri spettacoli che il gestore intende autonomamente organizzare;

- riscuotere direttamente le entrate derivanti da corsi e/o attività formative e ricreative e altre attività/iniziative dallo stesso organizzate;
- riscuotere direttamente le somme derivanti dall'utilizzo del Teatro da parte di terzi, secondo le tariffe applicate e comunicate all'Amministrazione;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da sponsorizzazioni;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da contributi pubblici e privati;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da altre forme di sostegno (es.: collaborazioni, convenzioni, ecc...) o da altre iniziative.

Le entrate di cui sopra sono soggette a rischio d'impresa a totale carico del Gestore.

Art. 12- MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse; l'IVA è a carico dell'ente nella misura prevista dalla legge.

Per il ricevimento farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva del concessionario, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il concessionario dovrà fornire al Comune i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., o idonea dichiarazione sostitutiva nei casi ammessi dalla legge;
- b) alla verifica della regolarità fiscale del concessionario, ai sensi dell' art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157
- c) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo articolo 13;
- d) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;

In caso di contestazioni al concessionario di inadempienze di cui al successivo articolo 20, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a),b) e c) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto d) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso l'Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i fornitori

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Il concessionario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) del lotto di riferimento riportato nel bando.

ART. 14 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità per le stagioni culturali 2021/22- 2022/23 e 2023/24 fino al 15 settembre 2024.

Alla data di avvio del servizio, indicativamente prevista a inizio ottobre, l'aggiudicatario dovrà disporre di tutto il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a garantire la corretta e completa realizzazione del progetto.

In attesa dell'efficacia dell'aggiudicazione e al fine di garantire l'avvio della stagione teatrale nei tempi previsti, il Comune si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, a norma dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva, nei termini di legge, la facoltà di determinare il rinnovo del contratto relativo alla presente concessione per un ulteriore periodo di tre anni (stagioni culturali 2024/25 - 2025/26 e 2026/27 fino al 15 settembre 2027).

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento, potrà prorogare la concessione con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l'Impresa è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara.

Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante.

La garanzia garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

ART. 16- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Il Gestore dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; a tal fine dovrà comunicare tutti i corsi di formazione effettuati dai dipendenti (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e primo soccorso);
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore;

Il Comune si impegna.

- nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, a predisporre laddove necessario il DUVRI che dovrà essere condiviso da tutti i soggetti (Comune, Impresa eventuali altri soggetti coinvolti) anche se al momento non si è proceduto alla elaborazione del DUVRI in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenze in relazione al contratto in oggetto;

- in base a quanto eventualmente contenuto nel DUVRI a coordinare con il Gestore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo lo stesso, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.

- a prevedere un incontro di coordinamento per redigere il Verbale di Coordinamento Safety di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., secondo lo schema allegato d) al presente Capitolato.

L'Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra Gestore e personale da esso dipendente, impiegato nelle attività oggetto di concessione

ART. 17 RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario si assume ogni onere e rischio inerente quanto oggetto di concessione e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento delle attività, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, l'Amministrazione Comunale, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il concessionario si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

Il concessionario assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

Al concessionario è fatto obbligo di contrarre con effetto dalla data di decorrenza della concessione e di mantenere efficace per tutta la durata della stessa, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

A) **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi ;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- eventuale somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere ;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da eventuale installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni a inquinamento accidentale;

B) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'aggiudicatario si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) **Infortunati a favore degli iscritti e/o partecipanti alle attività oggetto della concessione.** La polizza dovrà garantire quantomeno i casi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche, nonché prevedere l'indennizzo dell'invalidità permanente secondo i criteri di cui alla tabella INAIL.

L'inefficacia o meno, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività - in tutto od in parte - dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta al Comune e non costituirà esimente del concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCTO sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del concessionario. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune e del danneggiato e resteranno ad intero carico del concessionario. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza infortunati non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune.

Il concessionario si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunati od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio.

La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di danni arrecati a terzi, il concessionario dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell'evento, causa e conseguenze dell'evento dannoso, nominativo del danneggiato).

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti del concessionario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Il concessionario è obbligato a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio delle attività, l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come ad ogni scadenza anniversaria della/e polizza/e sopra richiamate è fatto obbligo allo stesso di produrre al Comune di Valsamoggia idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sul concessionario per eventuali danni diretti ed indiretti subiti.

Il concessionario invece non è responsabile per l'uso di locali e attrezzature oggetto della presente concessione, durante le attività organizzate direttamente dal Comune o da altri enti/associazioni del territorio autorizzati dal Comune stesso.

E' in capo al Comune la copertura assicurativa per RCT derivante dallo svolgimento di tali attività nonché l'onere assicurativo derivante dalla proprietà dell'immobile.

Art. 18 RAPPORTI CONTRATTUALI: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE- RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DEL CONCESSIONARIO

Il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti nell'articolo 111 del D. Lgs. 50/2016. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il gestore, il verbale di inizio delle attività, controllare che al concessione sia eseguita tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il competente Servizio Comunale, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l' Impresa si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Impresa/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

Art. 19 VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione della concessione è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il Responsabile dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto con tempistica trimestrale ovvero tutte le volte che l'amministrazione ravvisi l'opportunità di condurre tale verifica.

In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattuale il Responsabile dell'esecuzione invita ai controlli sia l'esecutore che un rappresentante dell'amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell'andamento dell'esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.

Art. 20 - CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante del concessionario. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente del concessionario si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Sarà possibile far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

ART. 21 -PENALI

In caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi inerenti le prestazioni oggetto del presente contratto il Comune darà corso all'applicazione delle seguenti penali:

- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, nei confronti degli utenti e del pubblico: € 500,00;
- comportamento scorretto o sveniente nei confronti dell'utenza e del pubblico, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore: da € 100,00 ad € 300,00 per ogni disservizio, in relazione all'entità dello stesso.

ART. 22 RECESSO

L'Amministrazione e il Gestore si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto in tutti i casi di grave violazione o inadempienza di una delle parti degli impegni assunti e, previa diffida dove necessario, hanno la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto il rapporto con preavviso semplice di 30 (trenta) giorni da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle rispettive sedi legali.

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, rimarrà debitrice dei soli contributi dovuti al Gestore fino alla data del ricevimento della comunicazione da parte del Gestore stesso.

Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di:

- applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo 21;
- inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
- sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto e/o del credito come indicati nel successivo articolo 25
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- intervenuta inidoneità del concessionario o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora il concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In caso di gravi inadempienze del concessionario, il Comune, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle attività, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri l'attività/il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso il concessionario dovrà provvedere sia al risarcimento al Comune per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze.

Art. 24 SUBCONCESSIONE

E' vietato subconcedere integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda subconcedere a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione e le parti del contratto che intende subconcedere, ai sensi e nei limiti di cui all'art.174 del D. Lgs 50/2016. In caso di subconcessione il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Art. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 26 - FALLIMENTO

Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il concessionario sia un Raggruppamento di Imprese si applica l'art. 48 commi 17-18 del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento del concessionario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto di concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 27 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblowing) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVA (c.d. pantouflage) PER APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

Il Comune di Valsamoggia, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Anni 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2021, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del contratto, il concessionario dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Valsamoggia, accessibile al seguente indirizzo <https://valsamoggia.segnalazioni.net/>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. Divieto di pantouflage o revolving doors"), il concessionario dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Valsamoggia nei confronti dell'impresa stessa.

Il concessionario dichiara, infine, sempre con la sottoscrizione del contratto, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Art. 28 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

L'aggiudicatario prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Valsamoggia.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Valsamoggia e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell' Area Servizi alla Persona.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Valsamoggia, relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

Art. 30 - DOMICILIO

Il concessionario, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Provincia di Bologna.

ART. 31 FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolubili mediante transazione (art. 208 del D.Lgs. 50/2016) è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 32 - NORME DI RINVIO

La presente concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia, per quanto applicabili.

ALLEGATI:

- a) Piano economico finanziario
- b) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia
- c) Patto di integrità
- d) Schema Verbale di Coordinamento Safety di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.